

GUIDA ALLA CONTRIBUZIONE: COME VERSARE I CONTRIBUTI VOLONTARI AL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO

Ogni aderente ha la facoltà di versare contribuzione volontaria aggiuntiva direttamente al Fondo, senza richiedere al proprio datore di lavoro di trattenere sulla propria busta paga un'aliquota superiore rispetto alle percentuali di contribuzione minima fissate dal contratto collettivo/accordo di lavoro di riferimento. In questo caso, la misura e la periodicità di tali versamenti sono determinate autonomamente dall'aderente: anche attraverso tale modalità, si accresce la propria posizione e si usufruisce del vantaggio della deducibilità fiscale dei contributi.

Per effettuare il versamento volontario occorre riportare nell'ordine di bonifico di seguenti dati:

- Destinatario/beneficiario del bonifico: **FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO**
- IBAN: **IT94D0623001627000006825784**
- Causale: **Codice fiscale + versamento volontario**

In seguito al versamento, è necessario inviare al Fondo la **contabile del bonifico** all'indirizzo e-mail infofondopensionezurich@it.zurich.com.

Si fa presente che:

- È importante **rispettare la causale del bonifico**, indicando il proprio codice fiscale e specificando che trattasi di versamento volontario, affinché il Fondo possa identificare in maniera univoca il bonifico come contribuzione aggiuntiva individuale. In caso di causale errata il Fondo potrebbe non essere in grado di individuare tempestivamente la posizione alla quale assegnare il versamento.
- La **deduzione fiscale dei contributi**¹ versati per il tramite del datore di lavoro (siano questi quelli in capo al lavoratore che al datore di lavoro) avviene ogni mese direttamente in busta paga, mentre la deduzione dei versamenti volontari avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Per questo motivo, si deve conservare la contabile del bonifico;
- **Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del versamento**, occorre comunicare al Fondo come **"CONTRIBUTI NON DEDOTTI"** tutti i contributi che non sono stati effettuati per il tramite del datore di lavoro e che abbiano superato la soglia di deducibilità fiscale¹. Qualora l'aderente maturi il diritto ad una prestazione prima del 31/12, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla richiesta di prestazione, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza. **Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al Fondo pensione.**



Per maggiori informazioni, si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo disponibile nella Sezione Documenti del sito internet.

¹ I contributi versati al fondo pensione (ad esclusione del TFR) sono fiscalmente deducibili ai fini IRPEF, l'Imposta sui Redditi, entro il limite annuo di 5.164,57 euro ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).